

Prot. n. 100913

SCRITTURA PRIVATA TRA

COMUNE DI FIRENZE

SODI SCIENTIFICA S.R.L.

ACCORDO QUADRO DI CUI ALL'ART. 54, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 50/2016 CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO AVENTE AD OGGETTO "MANUTENZIONE ORDINARIA, VERIFICA DI CONFORMITÀ E TARATURA CON RILASCIO DI DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ, MANUTENZIONI STRAORDINARIE RELATIVE AD EVENTUALI RIPARAZIONI PER I MISURATORI DI VELOCITÀ AUTOVELOX IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE DI FIRENZE"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2022 il giorno 24 (ventiquattro) del mese di Marzo presso la sede del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Firenze, Piazzale della Porta al Prato, n. 6, sono presenti:

Dott. Giacomo TINELLA, nato a Putignano (BA) il 25 ottobre 1965, domiciliato per la carica ricoperta in Firenze, Piazza della Signoria, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in nome proprio, ma in rappresentanza del Comune di Firenze, CODICE FISCALE 01307110484, nella sua qualità di Direttore pro-tempore della Direzione Corpo Polizia Municipale, giusto il disposto dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell'art. 25 del Regolamento generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune;

Sig. Paolo SODI, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto non in nome proprio, ma come legale rappresentante dell'Impresa Sodi Scientifica S.r.l., con sede in Calenzano (FI), Via Poliziano n. 20, codice fiscale 01573730486, numero d'iscrizione nel registro delle imprese di Firenze n. 282804, giusta risulta da visura camerale del 26/08/2020.

PREMESSO CHE

- con determinazione a contrarre n. 01248 del 03/03/2022, questa Amministrazione Comunale ha disposto l'affidamento del servizio di cui all'oggetto alla Ditta Sodi Scientifica S.r.l., con sede in Via Poliziano, 20, cap 50041 - Calenzano (FI) precisando tra l'altro che:

la Corte Costituzionale (sent. n. 113/2015) prevede che le apparecchiature impiegate per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità debbano essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura;

solo la ditta costruttrice Sodi Scientifica S.r.l., può dichiarare che la strumentazione è stata sottoposta a verifica di conformità al campione approvato e depositato presso il Ministero dei Trasporti e risulta conforme alle prescrizioni di origine con conseguente rilascio della "dichiarazione di conformità al campione omologato" e può così inviare l'apparecchio al Centro di Taratura;

Precisato che:

sono state effettuate le verifiche ex art. 80 del Codice degli Appalti Pubblici;

essendo l'importo dell'appalto non superiore a € 150.000,00 non è necessario acquisire le informazioni antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011;

l'Appaltatore ha effettuato la comunicazione prevista dall'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991;

Le Parti, con il presente accordo, intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti il servizio oggetto dell'Accordo Quadro.

TUTTO CIO' PREMESSO

per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della sopracitata narrativa, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano:

Art. 1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Firenze, come sopra rappresentato dal Direttore pro-tempore della Direzione Corpo di Polizia Municipale, nella persona del Dott. Giacomo TINELLA ed in esecuzione degli atti citati in premessa, affida all'impresa Sodi Scientifica S.r.l., in persona del Sig. Paolo SODI, che accetta e si obbliga relativamente alla "manutenzione ordinaria, verifica di conformità e taratura con rilascio di dichiarazioni di conformità, manutenzioni straordinarie relative ad eventuali riparazioni per i misuratori di velocità autovelox in dotazione alla Polizia Municipale di

Firenze ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. n.

50/2016" alle condizioni tutte di cui:

al presente contratto;

all'offerta economica presentata in sede di procedura ex art.

63, comma 2 lett. b) sul mercato elettronico del Comune di

Firenze (SIGEME) conservata agli atti dell'Amministrazione

comunale e dunque ai prezzi, per ogni singolo prodotto, di

cui all'allegato del presente contratto che ne costituisce

parte integrante e sostanziale;

a quelle della lettera di invito sottoscritta dal RUP,

Commissario Fabrizio Torrini, prot. 67398 del 25/02/2022;

Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze

(di cui al D.lgs. 81/2008) non è stato redatto in quanto

nell'esecuzione delle prestazioni non emergono rischi

interferenziali tra il personale del committente e quello

dell'appaltatore.

Il Sig. Paolo SODI, nei nomi, accetta l'esecuzione delle

prestazioni oggetto del presente contratto, nonché tutte le

condizioni cui viene subordinato che si obbliga ad osservare

e fare osservare scrupolosamente. Dichiaro, inoltre, di

essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di

Comportamento adottato dalla Stazione appaltante con Delibera

di Giunta n. 2013/G/00471 del 30/12/2013 e si impegna, ad

osservare e far osservare ai propri dipendenti e

collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del presente contratto.

Accetta le condizioni contenute nel Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, sottoscritto in data 10 ottobre 2019 tra il Comune di Firenze e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Firenze e si impegna al rispetto delle clausole contenute nel citato Protocollo

Art. 2 - IMPORTO DELL'APPALTO

Le Parti concordano che il valore massimo del presente appalto è fissato in Euro 114.754,10 (centoquattordicimilasettecentocinquantaquattro/10) oltre IVA e che, per la natura e forma di Accordo Quadro del presente contratto, non è applicabile il comma 18 dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Art. 3 - DECORRENZA E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro in oggetto ha durata biennale, fino al 31 dicembre 2023, ovvero potrà avere una minore durata determinata dall'esaurimento del valore massimo del contratto stesso.

Qualora, nel periodo di vigenza dell'accordo quadro, non sia affidata alcuna attività all'Appaltatore, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di compensi a qualsiasi titolo.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire, sulla base dei contratti

applicativi/ordinativi di acquisto, tutti i servizi che la Stazione Appaltante ordinerà entro la data di scadenza, anche nel caso in cui l'ordinativo giungesse l'ultimo giorno di validità dell'Accordo.

Art. 4 - CONTRATTI ATTUATIVI-ORDINATIVI

E' onere dell'Aggiudicatario dare esecuzione ai Contratti Attuativi-Ordinativi che discenderanno dal presente A.Q. ogni volta che ciò sia richiesto dalla Stazione Appaltante ed eseguire, pertanto, le prestazioni richieste a perfetta regola d'arte e nel rispetto di quanto stabilito nella lettera di invito e dalle disposizioni di legge vigenti o entrate in vigore nel corso della durata dell'Accordo Quadro.

I Contratti Attuativi-Ordinativi dell'Accordo Quadro consisteranno in un ordinativo inviato tramite PEC.

Art. 5 - GARANZIE

Si dà atto che la prescritta garanzia definitiva di Euro 11.475,41 (undicimilaquattrocentosettantacinque/41), è stata costituita mediante fideiussione n. 500435444 emessa dalla Soc. Allianz S.p.a. in data 18/03/2022.

Art. 6 - ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 136 DEL 13/08/2010 E MODALITA' DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI DELL'ACCORDO QUADRO

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L.136 del 13/08/2010, il contraente affidatario si obbliga, ad ottemperare a quanto

previsto dalla legge sopracitata. In particolare il contraente affidatario, ha confermato gli estremi del proprio conto dedicato alle commesse pubbliche come già trasmetto con nota prot. n. 194426 del 28/07/2020, e ha individuato il Sig. Paolo SODI, C.F. SDOPLA64S25D612L, la persona delegata ad operare su di esso. I pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul seguente conto corrente dedicato: Monte dei Paschi di Siena S.p.a.- Codice IBAN IT52H0103037761000000077116. Nel caso in cui il suddetto soggetto effettui, in conseguenza del presente contratto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L.136/2010.

Art. 7 - TUTELA DELLA PRIVACY

L'impresa Sodi Scientifica S.r.l. dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D. Lgs. 196/2003 e ss. mm.ii, in attuazione del Regolamento UE n. 2016/679. L'impresa Sodi Scientifica S.r.l. è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative al contratto in oggetto.

Art. 8 - SPESE DEL CONTRATTO

Le spese e tasse tutte del presente atto, inerenti e conseguenti, di eventuale registro, a esclusione dell'I.V.A.,

vengono poste a carico dell'Appaltatore. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 D.P.R. n. 131/1986, trattandosi di prestazioni soggette ad I.V.A.

Al presente contratto sono state applicate n. 02 marca da bollo con n. 01201626381655 e n. 01201626381644.

Questo contratto è stato redatto con mezzo elettronico e occupa pagine intere n. 7 (sette) e parte della seguente fino a qui.

Per il Comune di Firenze

Il Direttore della Direzione Corpo di Polizia Municipale

Dott. Giacomo Tinella

Per la Sodi Scientifica S.r.l.

Il Sig. Sodi Paolo